

Codice A1906A

D.D. 9 agosto 2021, n. 310

R.D. 1443/1927. Rinnovo della Concessione Mineraria denominata "Fornaccio" nel territorio dei Comuni di Lozzolo, Roasio (VC) e Villa del Bosco (BI). Richiedente: R.M. - Ricerche Minerarie S.r.l.. Codice: C116V.



ATTO DD 310/A1906A/2021

DEL 09/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere

OGGETTO: R.D. 1443/1927. Rinnovo della Concessione Mineraria denominata "Fornaccio" nel territorio dei Comuni di Lozzolo, Roasio (VC) e Villa del Bosco (BI). Richiedente: R.M. - Ricerche Minerarie S.r.l.. Codice: C116V.

Visti:

la Deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 21 - 2637 del 26 settembre 2011, assunta ai sensi dell'art. 13 l.r. 40/1998, con la quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di rinnovo, con modifica di area, della concessione di coltivazione e recupero ambientale della miniera "Fornaccio" situata nel territorio dei Comuni di Lozzolo, Roasio (VC) e Villa del Bosco (BI), per la durata di 10 anni (dieci) dalla data del rilascio della determina di concessione mineraria;

la Determinazione Dirigenziale n. 614 del 2 dicembre 2011 del Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva della Regione Piemonte, con la quale è stato accordato il rinnovo, con modifica di area, della concessione mineraria per minerali di caolino, argille per porcellana e terraglia forte denominata "FORNACCIO", situata nel territorio dei Comuni di Lozzolo, Roasio (VC) e Villa del Bosco (BI), estesa su di una superficie di ettari 69, 4 are, 85 centiare, per la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 2 dicembre 2011 alla Società R.M. – Ricerche Minerarie S.r.l.;

la determinazione dirigenziale n.169 del 21 aprile 2017 del Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte, con la quale è accordato il rinnovo della concessione mineraria per minerali di caolino e argille per terraglia forte e porcellana denominata "Fornaccio" situata nel territorio dei Comuni di Lozzolo, Roasio (VC) e Villa del Bosco (BI) estesa 69, are 04 e centiare 85 (ettari sessantanove, are quattro, centiare ottantacinque) per una durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 21 aprile 2017 alla Società R.M. – Ricerche Minerarie S.r.l.;

il ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Piemonte (Sezione Prima) presentato dal Sig. Perazzi Carlo avverso la determinazione dirigenziale n.169 del 21 aprile 2017 e la relativa sentenza

n. 00023/2019 del 04 gennaio 2019 che annulla parzialmente la determinazione oggetto del ricorso;

il ricorso in appello al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) presentato dalla R.M. Ricerche Minerarie S.r.l., in persona del legale rappresentante per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 00023/2019 e l'ordinanza Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n. 1806/2019 di accoglimento dell'istanza cautelare e, per l'effetto, di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;

la relazione tecnica del consulente tecnico di parte della Regione Piemonte del 03 marzo 2021, depositata nel giudizio avanti al Consiglio di Stato per l'udienza del 25 marzo 2021;

la sentenza del Consiglio di Stato n. 4055/2021 del 26 maggio 2021 che conferma, pur se con motivazione parzialmente corretta, la decisione di primo grado di parziale annullamento della determinazione impugnata, per difetto di istruttoria e di motivazione sull'adempimento da parte della concessionaria di due obbligazioni, di seguito riportate, "fatte salve le ulteriori determinazioni della Regione Piemonte sull'istanza di rinnovo della concessione mineraria". Le obbligazioni della suddetta sentenza del Consiglio di Stato si riferiscono a:

"1) l'obbligo di procedere al c.d. recupero ambientale che avrebbe dovuto essere eseguito, non alla fine della coltivazione, ma già mano a mano che questa veniva effettuata;

2) l'obbligo di realizzazione dell'asfaltatura del tratto di strada precedente l'impianto di lavaggio gomme dei mezzi e del successivo tratto fino al bivio con lo stabilimento Minerali Industriali S.p.A";

la nota del 28 maggio 2021 prot. 6083 della Società R.M. Ricerche Minerarie s.r.l. in cui si comunicava, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, la sospensione delle attività di coltivazione, a far data dal 27 maggio 2021, come ulteriormente specificato anche nella denuncia di esercizio del 21/06/2021 prot. 6951, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 128/59 come modificato dall'art. 20 del D. Lgs 624/96;

la determinazione dirigenziale n.233 del 21 giugno 2021 del Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2011, n. 21-2637, relativa al "Progetto di rinnovo (con contestuale ridelimitazione e riduzione d'area) della Concessione Mineraria Fornaccio per minerali di argille per porcellana e terraglia forte, sita nei Comuni di Lozzolo, Roasio (VC) e Villa del Bosco (BI)", presentato dalla Società R.M. Ricerche Minerarie s.r.l. con la quale si è attestato l'esito positivo dell'ottemperanza delle condizioni ambientali impartite con DGR n. 21-2637 del 26 settembre 2011, subordinatamente alla prescrizione relativa al monitoraggio dell'attecchimento delle piante esigenti;

la determina di incarico n. 82 del 01 giugno 2021 del Comune di Lozzolo per l'accertamento demaniale sui terreni del territorio comunale;

la determina di incarico n. 37 del 28 maggio 2021 del Comune di Villa del Bosco per l'accertamento demaniale sui terreni del territorio comunale;

il verbale di sopralluogo in sito del 29/06/2021 prot. 7905 effettuato dai funzionari del Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte con il quale si è accertata la sospensione delle attività di coltivazione mineraria e lo stato di conservazione del tratto di asfaltatura di cui si era già verificata la presenza nel tratto prescritto dagli atti autorizzativi;

il comma 5 dell'art. 33 della l.r. 23/2016 che ha esteso l'obbligo di presentare la garanzia

fidejussoria per il recupero ambientale anche alle concessioni di coltivazione di minerali appartenenti alla categoria delle miniere definita dal sopra citato R.D. 1443/1927;

la polizza fidejussoria n. 2163662 del 3 aprile 2017 di importo 1.178.728,00 € stipulata in ottemperanza al comma 5 dell'art. 33 della l.r. 23/2016 con beneficiario la Regione Piemonte, inviata in data 10 aprile 2017 al Settore regionale Polizia Mineraria, Cave e Miniere ed ancora in corso di validità;

la comunicazione del 14/07/2021 prot.8032 di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990 ad iniziativa d'ufficio per il rilascio ai sensi del R.D. 1443/1927 del rinnovo della Concessione Mineraria denominata "Fornaccio" nel territorio dei Comuni di Lozzolo, Roasio (VC) e Villa del Bosco (BI). Richiedente: R.M. - Ricerche Minerarie S.r.l.

preso atto che:

in data 01 dicembre 2016 la Società R.M. – Ricerche Minerarie S.r.l. (C.F. e P.I. 01283330023) con sede legale e amministrativa in Lozzolo (VC), Via Virauda 2, rappresentata legalmente dalla sig.ra Gianna Rosati, ha presentato istanza per il rinnovo della Concessione Mineraria in località "Fornaccio" nel territorio dei Comuni di Lozzolo, Roasio (VC) e Villa del Bosco (BI), per la coltivazione di minerali di caolino e argille per porcellana e terraglia forte, per un periodo di 5 anni per il proseguimento della coltivazione.

il progetto allegato all'istanza di cui sopra, evidenziava che le attività di coltivazione, a causa della ridotta richiesta di mercato determinata dalla crisi economica, non avevano consentito il raggiungimento della conformazione morfologica prevista al termine della prima fase quinquennale. Pertanto per il rinnovo era stato presentato un progetto di coltivazione e recupero ambientale, in accordo a quanto approvato con D.G.R. n. 21 - 2637 del 26 settembre 2011, conservando l'articolazione delle 2 fasi quinquennali di coltivazione con l'avvio del recupero ambientale solo al termine di ogni quinquennio, su aree omogenee (denominate aree A1-A6 nel primo quinquennio e B1-B4 nel secondo quinquennio), dopo aver completato l'attività di estrazione mineraria e una volta raggiunta la conformazione morfologica di progetto. Nel medesimo progetto si era anche data evidenza al recupero ambientale ultimato nell'anno 2010 nell'area denominata A0, ricompresa nel perimetro di concessione.

dalla relazione tecnica prodotta dalla Regione Piemonte in sede di giudizio avanti il Consiglio di Stato per l'udienza del 25 marzo 2021, emerge che sia dopo il primo quinquennio (2011-2016), sia allo stato della verifica non risulta ancora raggiunta la morfologia prevista al termine del primo quinquennio del progetto 2010-2011 e pertanto non si configurano le condizioni progettuali per avviare il recupero ambientale secondo il cronoprogramma autorizzato nelle aree per il primo quinquennio (aree A1-A5) e tanto meno in quelle definite per il secondo quinquennio (aree B1-B3). Si evidenzia che invece nell'area **omogenea denominata A6 nel primo quinquennio e coincidente con quella denominata B4 nel secondo quinquennio, gli interventi sono stati avviati e condotti come da progetto.** Infatti dalle relazioni dell'aprile, maggio e dicembre 2019 a firma dell'agronomo consulente della R.M. Ricerche Minerarie srl (relative attività di recupero ambientale eseguite e da eseguire in ottemperanza alle prescrizioni contenute nella D.G.R n. 21-2637 del 26.11.2011) emerge che, nel corso dell'autunno 2017, si è avviata la sistemazione dell'area **denominata A6 nel primo quinquennio e B4 nel secondo (che nel nuovo progetto 2019 sono individuate con la sigla A2)**, con estensione pari a **circa 20000 mq, dove, terminata la coltivazione e raggiunta la morfologia idonea, si è proceduto con gli interventi di riporto di terreno agrario sulle ex aie di essiccazione per procedere poi alla piantumazione, come previsto dal**

progetto approvato;

nel corso del 2018 si sono proseguite le attività finalizzate all'impianto di essenze arboree e al controllo della crescita delle infestanti nei tratti seminati come previsto da progetto di recupero;

nel corso del mese di Febbraio 2019, sono state assegnate piantine forestali (essenze arboree) da parte del vivaio Fenale di Albano Vercellese (Contratto assegnazione onerosa n. 25852 – anno 2018) poi messe a dimora nel maggio 2019 nelle aree individuate A6/B4 ed anche in alcune porzioni dell'area A0;

sulla base delle evidenze sopra citate, risulta che oltre alle attività di recupero ambientale già eseguite alla data del 2010 **sull'area A0 (superficie pari 37586 mq)**, sono stati eseguiti **ulteriori interventi di recupero ambientale su aree poste internamente alla delimitazione della concessione mineraria, in accordo al progetto**. In particolare, a partire dall'anno 2017 e poi successivamente negli anni 2018 e 2019, è stata **recuperata l'area A6/B4**, compresa l'effettuazione delle cure colturali, per una superficie pari a circa 20.000 mq. La Ditta ha provveduto, inoltre, ad effettuare i riempimenti, utilizzando materiale sterile presente in miniera, dell'area a fossa del cantiere definito est, finalizzati al raggiungimento della morfologia prevista per il recupero ambientale;

ARPA Piemonte ha provveduto ad effettuare ripetuti sopralluoghi (19 e 26 giugno 2019, 9 luglio 2019, 21 novembre 2019) sulle aree recuperate al fine di verificare l'ottemperanza alle prescrizioni relative al recupero ambientale previste dalla D.G.R. 26 settembre 2011, n. 21- 2637, accertando sostanzialmente l'esecuzione degli interventi di recupero ambientale in riferimento alla messa a dimora delle essenze arboree e l'affermazione dell'inerbimento in molte aree, risultando ancora da attuare, nell'area A6, la piantumazione delle essenze arbustive. Quest'ultima attività, che risultava ancora da attuare a seguito della verifica condotta nel dicembre 2020, è stata poi verificata da ARPA Piemonte nel corso dell'istruttoria svolta per il procedimento per la verifica di ottemperanza delle prescrizioni ambientali di cui alla D.G.R. n. 21 - 2637 del 26 settembre 2011;

alla luce di quanto sopra considerato e verificato, pur con ritardi nel raggiungimento delle configurazioni finali previste al termine del primo e del secondo quinquennio nel progetto approvato con la D.G.R n. 21-2637 del 26 settembre 2011, derivanti dalla ridotta richiesta di mercato in conseguenza della crisi economica e non già da carenze o inadempimenti imputabili alla concessionaria, si ritiene che la stessa abbia ottemperato alle prescrizioni concernenti il recupero ambientale nelle aree ove è stata raggiunta la configurazione finale di scavo prevista dal progetto;

in merito al ripristino dell'asfaltatura del tratto di strada precedente l'impianto di lavaggio gomme dei mezzi e del successivo tratto fino al bivio con lo stabilimento Minerali Industriali s.p.a., richiesto dalla Commissione tecnica di controllo per la verifica dell'attuazione del progetto relativo alla miniera denominata "Fornaccio" a seguito del sopralluogo del 23/01/2014, mediante stesura di uno strato di fondo adeguato ai mezzi d'opera in transito, a seguito di sopralluogo effettuato per le operazioni peritali in data 19 gennaio 2021 è stato verificato e riconosciuto il tratto in cui è stato ripreso l'intervento di ripristino del fondo stradale come quello compreso tra il bivio con lo stabilimento della Minerali Industriali srl e l'impianto di lavaggio gomme mezzi. Dalla documentazione fotografica prodotta in sede di giudizio si osserva che l'intervento di ripristino del fondo stradale è stato eseguito tramite pavimentazione in calcestruzzo stesa direttamente sul terreno di sottofondo con scarico del mixer direttamente dall'autobetoniera. Nella relazione tecnica di verifica sopra citata è stato dato atto che la fattura presentata si riferisce a lavori di getto di piattaforma in calcestruzzo (la pavimentazione in calcestruzzo è una tipologia di pavimentazione stradale utilizzabile in alternativa all'utilizzo di asfalto) e la medesima è stata emessa in data poco

successiva alla comunicazione di completamento dei lavori di pavimentazione stradale. Pertanto tali elementi hanno permesso di correlare il documento contabile ai lavori eseguiti non riscontrando particolari anomalie.

In adempimento alla prescrizione contenuta nella determinazione dirigenziale n.169 del 21 aprile 2017 relativa alla presentazione di una variante al progetto approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con la DGR n. 21 - 2637 del 26 settembre 2011, per tenere in conto delle prescrizioni impartite per il vincolo idrogeologico e per il vincolo paesaggistico, il legale rappresentante della Società R.M. - Ricerche Minerarie S.r.l. ha presentato nell'anno 2018 un progetto di variante, ritenuto non adeguato alle prescrizioni e archiviato con D.D. n. 424 del 11.07.2019. Successivamente in data 18 settembre 2019, con integrazioni del 01 ottobre 2020, è stato presentato un nuovo progetto in variante, tuttora in corso di istruttoria ai sensi della l.r. 40/1998 e R.D. 1443/1927. Pertanto, il progetto di coltivazione e recupero ambientale, oggetto delle presente determinazione, rimane quello approvato con D.G.R. n. 21 - 2637 del 26 settembre 2011 e nei suoi allegati, con particolare riferimento all'Allegato tecnico A e all'Allegato B;

nel procedimento ai sensi dell'art 28 del D.Lgs 152/06 per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui D.G.R. n. 21 - 2637 del 26 settembre 2011, è emersa la necessità di accertamenti in merito alla ipotizzata presenza di usi civici gravanti alcuni terreni oggetto di concessione e tali verifiche sono in corso sui territori comunali di Lozzolo e Villa del Bosco (VC) in quanto il Comune di Roasio ha già verificato l'assenza di usi civici sui terreni oggetto di concessione ricadenti nel proprio territorio;

la determinazione dirigenziale n. 233 del 21 giugno 2021 ha concluso positivamente la verifica di ottemperanza delle prescrizioni ambientali di cui alla D.G.R. n. 21 - 2637 del 26 settembre 2011, subordinatamente alla prescrizione relativa al monitoraggio dell'attecchimento delle piante esigenti;

il rilievo topografico e le sezioni aggiornati al dicembre 2020, in adempimento all'onere del diritto di escavazione per l'anno di esercizio 2020, evidenziano che non si sono raggiunte le quote di fondo scavo e pertanto i lavori per raggiungere la configurazione morfologica prevista dallo stato finale di progetto per il primo quinquennio autorizzato con determinazione dirigenziale n. 614 del 2 dicembre 2011, non sono ancora terminati.

Considerato che:

relativamente alle obbligazioni della sentenza del Consiglio di Stato n.4055/2021 del 26 maggio 2021, si è accertato che:

- internamente al perimetro di concessione, nell'anno 2010 il recupero ambientale, era stato ultimato nell'area denominata A0, fatti salvi gli interventi di manutenzione. Nell'area omogenea identificata con la sigla A6/B4, a seguito del raggiungimento della conformazione morfologica prevista al termine della prima fase quinquennale, gli interventi di recupero ambientale avviati nel 2017, sono stati completati nel 2021, fatto salvo il monitoraggio dell'attecchimento delle piante esigenti, come accertato da ARPA Piemonte, e come attestato dalla determinazione dirigenziale n. 233 del 21/06/2021. Per le restanti aree minerarie, allo stato attuale risulta vigente il progetto di coltivazione e recupero ambientale approvato con D.G.R. n. 21 - 2637 del 26 settembre 2011 che prevede, al termine dei lavori di coltivazione in tutti i cantieri, di intervenire con il rimodellamento morfologico mediante il parziale ritombamento e/o rettifica delle depressioni e/o gradonature con il deposito dei materiali sterili provenienti dall'estrazione non commercializzati e successivamente procedere con gli interventi di recupero ambientale.
- nel marzo 2014 era stata ripristinata l'asfaltatura, come da progetto approvato, del tratto di strada,

precedente l'impianto di lavaggio gomme dei mezzi e il successivo tratto fino al bivio con lo stabilimento Minerali Industriali SpA. Lo stato di conservazione è stato successivamente oggetto di controllo nei sopralluoghi in sito (gennaio e giugno 2021) e nell'ambito della verifica di ottemperanza di cui alla determinazione dirigenziale n.233 del 21 giugno 2021.

Per tutto quanto estraneo alla sentenza del Consiglio di Stato n.4055/2021 del 26 maggio 2021, si considerano vigenti le risultanze della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi il 17 febbraio 2017 nonché i seguenti pareri favorevoli con prescrizioni:

ai sensi del D.Lgs. 42/2004:

-Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, VCO e Vercelli acquisito il 20 febbraio 2017, prot.n. 2491/A1906A;

-Settore regionale Territorio e Paesaggio acquisito il 3 marzo 2017, prot. n. 3227/A1906A;

ai sensi della l.r. 45/1989 :

-Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli acquisito il 16 febbraio 2017, prot.n. 2347/A1906A;

-Settore regionale Geologico acquisito il 27 febbraio 2017, prot.n. 2885/A1906A;

la coltivazione del giacimento minerario costituito da caolino e argille per terraglia forte e porcellana che, a seguito della classificazione del R.D. 1443/1927, è patrimonio indisponibile dello Stato e riveste carattere di pubblica utilità in quanto fondamentale come materia prima indispensabile per l'industria (refrattari e manufatti in ceramica);

valutato che tale autorizzazione non varia l'importo totale della fidejussione o garanzia bancaria/assicurativa sopraindicata ed ancora in corso di validità;

Il concessionario ha già provveduto a corrispondere alla Regione Piemonte per l'anno 2021 il diritto annuo anticipato di 3.115,00 € (euro tremilacentoundici/00) ai sensi dell'art. 25 del del R.D. 1443/1927;

il concessionario ha già provveduto a corrispondere per l'anno 2020 la "Tariffa del diritto di escavazione" di cui al comma 3, lettera d), dell'art. 26 della l.r. 23/2016 con la ripartizione indicata al comma 6, lettera d), dell'art. 26 della l.r. 23/2016 sopra citata in base al quale l'onere del diritto di escavazione per i minerali di miniera è ripartito nella misura del 70 % al comune dove è insediata l'attività estrattiva e il 30 % alla Regione;

la convenzione tra il Comune di Lozzolo e la Ditta R.M. – Ricerche Minerarie S.r.l., relativa al miglioramento della viabilità della strada comunale di accesso alla miniera, stipulata in data 6 settembre 2011;

Tutto ciò premesso e considerato:

ritenuto di poter autorizzare ai sensi del R.D. 1443/1927 il progetto di rinnovo della concessione mineraria per minerali di caolino e argille per terraglia forte e porcellana denominata "Fornaccio" situata nel territorio dei Comuni di Lozzolo, Roasio (VC) e Villa del Bosco (BI) estesa su ettari 69, are 04 e centiare 85 (ettari sessantanove, are quattro, centiare ottantacinque) in sostituzione della Determinazione Dirigenziale n. 169/2017 oggetto di annullamento parziale con Sentenza del Consiglio di Stato n. 4055/2021 del 26 maggio 2021, con scadenza al 2 dicembre 2021 alla Società R.M. – Ricerche Minerarie S.r.l., alle seguenti condizioni:

- dare corso ai lavori di coltivazione e di recupero ambientale secondo il programma e nel rispetto

di tutte le prescrizioni contenute nella DGR n. 21 - 2637 del 26 settembre 2011 e nei suoi allegati, con particolare riferimento all'Allegato tecnico A e all'Allegato B, con la quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto;

- ottemperare alle prescrizioni contenute nei pareri espressi ai sensi della l.r. 45/1989 sul vincolo idrogeologico:

-Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli acquisito il 16 febbraio 2017, prot.n. 2347/A1906A;

-Settore regionale Geologico acquisito il 27 febbraio 2017, prot.n. 2885/A1906A;

- ottemperare alle prescrizioni contenute nei pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 42/2004 sui beni paesaggistici:

-Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, VCO e Vercelli acquisito il 20 febbraio 2017, prot.n. 2491/A1906A;

-Settore regionale Territorio e Paesaggio acquisito il 3 marzo 2017, prot. n. 3227/A1906A;

- prima dell'avvio di interventi di recupero morfologico con terre e rocce di scavo normate ai sensi D.P.R. n. 120/2017, dovrà essere predisposta e trasmessa una planimetria delle aree di miniera di suddivisa in settori e celle adeguatamente dimensionate, nelle quali saranno conferiti i materiali. In essa devono essere riportati i volumi di materiale da impiegare per il riempimento totale o parziale, la loro provenienza e destinazione finale, raffrontando quanto previsto in progetto con quanto realizzato al 31 dicembre dell'anno precedente. Analoga planimetria a consuntivo di quanto realizzato dovrà inoltre essere allegata alla relazione annuale redatta e trasmessa, secondo le indicazioni di cui al regolamento regionale 11/R del 02 ottobre 2017;

visti gli Atti d'Ufficio e la documentazione allegata all'istanza del 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1-3361 di parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. 1443/1927 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere";
- il D.P.R. 128/1959 sulle "Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere" e s.m.i. introdotte dal D.lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;
- la legge 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario";
- la Legge 30 luglio 1990, n. 221 "Nuove Norme per l'attuazione della politica mineraria";
- la Legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa ad interventi correttivi di finanza pubblica;
- il D.P.R. 382/1994 sulla "Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerali di interesse nazionale e di interesse locale";

- la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativa a misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
- il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;
- la l.r. 40/1998: "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- i D.D.P.P.C.M. attuativi del d.lgs. 112/1998 in data 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state conferite alle regioni;
- la L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ;
- la D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999: "L.R. n. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione": individuazione organo tecnico e prime disposizioni attuative";
- il d.lgs. 152/2006: "Norme in materia ambientale";
- il D.lgs. n. 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.lgs. n. 117/2008: "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE".
- l'art. 17 della l.r. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il comma 3, lettera d), dell'art. 26 della l.r. 23/2016: "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave" nel quale si dispone che i titolari delle concessioni di miniere di minerali appartenenti alla 1^a categoria definita dal R.D. 1443/1927 versano un onere per il diritto di escavazione quantificato in base ai metri cubi di materiale estratto nell'anno;
- il comma 6, lettera d), dell'art. 26 della l.r. 23/2016 sopra citata in base al quale l'onere del diritto di escavazione per i minerali di miniera è ripartito nella misura del 70 % al comune dove è insediata l'attività estrattiva e il 30 % alla Regione;
- la D.G.R. n. 23-6964 del 1° giugno 2018 che definisce le modalità di applicazione dell'onere del diritto di escavazione per la coltivazione delle cave e delle miniere;
- la d.g.r. n. 17 - 8699 del 5 aprile 2019: " Art. 33 della l.r. 17 novembre 2016, n. 23. Aggiornamento 2019 delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fidejussioni a carico del richiedente. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fidejussorie;
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC 2021-2023) approvato con DGR 1-3082 del 16 aprile 2021;

determina

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente si richiamano integralmente:

1. la Concessione Mineraria denominata “Fornaccio” per minerali di caolino e argille per terraglia forte e porcellana è rinnovata fino alla data del 02 dicembre 2021 coincidente con il termine di validità del giudizio di compatibilità ambientale di cui alla D.G.R. n. 21 - 2637 del 26 settembre 2011, alla Ditta R.M. – Ricerche Minerarie S.r.l., con sede legale e amministrativa in Lozzolo (VC), via Virauda 2, C.F. e .P.I. 01283330023, rappresentata legalmente dalla sig.ra Gianna Rosati. La presente Determinazione Dirigenziale sostituisce la Determinazione Dirigenziale n. 169/2017 oggetto di annullamento parziale con Sentenza del Consiglio di Stato n. 4055/2021 del 26 maggio 2021.

2. L'area di Concessione Mineraria, avente l'estensione di ettari 69, are 04 e centiare 85 (ettari sessantanove, are quattro, centiare ottantacinque) resta invariata ed è quella descritta nel verbale di delimitazione del 22 settembre 2011 unitamente alla monografia dei vertici ed indicata sul piano topografico alla scala 1:2500, allegati alla determina dirigenziale n. 614 del 2 dicembre 2011 per farne parte integrante.

3. Il titolare deve ottemperare alle seguenti condizioni, espresse in premessa:

3.1. dare corso ai lavori di coltivazione e di recupero ambientale secondo il programma e nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella DGR n. 21 - 2637 del 26 settembre 2011 e nei suoi allegati, con particolare riferimento all'Allegato tecnico A e all'Allegato B, con la quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto;

3.2. fornire ai funzionari del Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che potranno essere richieste;

3.3. attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Amministrazione competente, ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori, nonché della tutela dei pubblici interessi;

3.4. far pervenire al Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere, entro 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio del Registro Immobiliare.

4. Il titolare della concessione è tenuto ad ottemperare alle seguenti prescrizioni specifiche per la Concessione mineraria in oggetto:

4.1. presentare alla scadenza della presente autorizzazione l'aggiornamento del rilievo planoaltimetrico dell'area autorizzata alla coltivazione e recupero ambientale, redatto a scala adeguata al progetto autorizzato e con evidenziati i confini dei Comuni interessati;

4.2. prima dell'avvio di interventi di recupero morfologico con terre e rocce di scavo normate ai sensi D.P.R. n. 120/2017, dovrà essere predisposta e trasmessa una planimetria delle aree di miniera di suddivisa in settori e celle adeguatamente dimensionate, nelle quali saranno conferiti i materiali. In essa devono essere riportati i volumi di materiale da impiegare per il riempimento totale o parziale, la loro provenienza e destinazione finale, raffrontando quanto previsto in progetto con quanto realizzato al 31 dicembre dell'anno precedente. Analoga planimetria a consuntivo di quanto realizzato dovrà inoltre essere allegata alla relazione annuale redatta e trasmessa, secondo le indicazioni di cui al regolamento regionale 11/R del 02 ottobre 2017;

4.3 ottemperare alle prescrizioni contenute nei pareri espressi ai sensi del D.lgs. 42/2004 e della l.r. 45/1989 già allegati alla determinazione n. 169/2017:

-parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara,

VCO e Vercelli acquisito il 20 febbraio 2017, prot.n. 2491/A1906A;

-parere del Settore regionale Territorio e Paesaggio acquisito il 3 marzo 2017, prot. n. 3227/A1906A;

-parere del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli acquisito il 16 febbraio 2017, prot.n. 2347/A1906A;

-parere del Settore regionale Geologico acquisito il 27 febbraio 2017, prot.n. 2885/A1906A.

5. La coltivazione potrà avvenire solo sui mappali specificati nelle integrazioni presentate il 12 maggio 2011 per i quali è attestata la disponibilità dei terreni, fatta salva la presenza di usi civici, che in caso di accertamento positivo saranno oggetto di un'apposita procedura di reintegro e di concessione amministrativa da parte dell'Amministrazione comunale competente per territorio. Sui mappali di proprietà Perazzi, Selvaggio-Castelletta potrà essere proseguita solo dopo il perfezionamento delle procedure di acquisizione dei suddetti appezzamenti.

6. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi all'ufficio regionale di competenza per la necessaria assistenza.

La presente determinazione verrà inviata a tutti gli Enti interessati al procedimento di rinnovo della Concessione.

La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

Ai sensi della Legge 241/1990, avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013 .

IL DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)
Firmato digitalmente da Edoardo Guerrini